1-134

RAGIONAMENTO
DI
GIOSEFFO PASQUALE CIRILLO
REGIO PROFESSOR DI LEGGI
DINTORNO
Alla ſuprema poteſtà del Re ſu le volontà de i defunti
DA TENERSI
Nella Regal Camera di Santa Chiara
COLL'OCCASIONE
D' una Supplica data da i Regj Profeſſori alla Maeſtà del noſtro Re, che Dio guardi, perche ſi commutaſſe ad uſo de' Regj Studj la volontà del Baron Gioſeffo di Mirto,

NAPOLI

NAPOLI MDCCXXXVIII.

All'Ampliſſimo Gaetano Brancone
Secretario di Stato di Carlo Borbone
Re di Napoli
Huomo
Per ingegno e per coſtume Chiariſſimo
Delle lettere e de i letterati huomini
Egregio proteggitore
Gioſeffo Paſquale Cirillo
Queſta ſua Opericciuola
Contenente i diritti del Re
Su le volontà de i defunti
Inſegno d'animo riconoſcente e devoto
Dona umilmente e conſacra.

Vendo io più per fare il piacer d'altrui, che per naturale inchinamento l'animo rivolto al Foro, cosa giusta, e convenevole ho reputato prendere il patrocinio d'una Causa, nella quale si tratta della suprema ragion del Rè, a cui sono oltre al comun dovere di suddito pel mio propio impiego particolarmente tenuto, e della gloria, e dell'ornamento delle lettere, e de'Regj Professori di esse, del qual'ordine io sono. Ma siccome piacemi al sommo, che da una Causa cotanto illustre si dia oggi per me al nuovo mio istituto cominciamento, così m'incresce, che mi convenga per la prima volta parlare dinanzi a Voi, sapientissimo Presidente, e dinanzi a questi amplissimi Senatori, la di cui alta presenza ne i cuor più franchi mette perturbazione, e spavento. Io però nella generosa bontà vostra confidando mi fo a raccontare que'fatti, donde la presente Causa deriva.

Lasciò il Barone Giosesso di Mirto la sua eredità a RR. PP. Gesuiti, perche da'frutti di quella un nuovo loro Collegio facessero *per mantenimento di Scuole*, e dove costoro non impetrassero nello spazio di un'anno le debite licenze a ciò fare, chiamò il Monte de'Poveri vergognosi. Morto il Barone s'inibì per publici rilevantissimi motivi l'esecuzione del Testamento, e dichiarò il S. C. giacente l'eredità, e lo diè Curatore. Intanto i Professori de'Regj Studj porsero umile supplica al Rè, che colla sua Regal potestà si degnasse di commutare in meglio la volontà del Barone, applicando l'eredità a benefizio de'Regj Studj. Il nostro magnanimo Rè, che si è mostrato mai sempre sollecito per l'ingrandimento delle lettere, benignamente accolse le ossequiose preghiere de'suoi Professori, ed ha ben cinque volte ordinato a questa Regal Camera di S. Chiara, che disaminasse l'istanza fatta in nome della Università degli Studj

dal Dottor Gioseffo di Pietro, onde si venisse alla decisione dell'affare.

E' chiaro da ciò, che non solo non parve strana all'avveduttissimo nostro Rè, ed a' suoi Supremi Ministri l'istanza de' Professori, ma che in un certo modo è divenuta questa una Causa tutta propia del Rè, al quale importa, che sulla sua sovrana podestà da questo alto Tribunal si decida. E pure strana a taluni è paruta, dicendo altri, che non possa il Rè commutare le volontà de i defunti: altri, che non possa il Rè commutare le volontà pie: altri finalmente, che nel caso, di cui si tratta, non convenga ciò farsi. Ma io son quì a mostrare, che possa il Rè commutare le volontà de i defunti: che possa talor commutare le volontà pie: che in questo, ed in tutti i somiglievoli casi convenga ciò farsi.

CAPO PRIMO.

Che possa il Rè commutare le volontà de i defunti.

PErche si conosca, se commutar possa il Principe le ultime volontà de i defunti, uopo è prima disaminare, se i testamenti prendano l'origine dalla ragion naturale, o dalla civile. Dapoiche se è vero, che i testamenti sieno stati per natural ragione tra le genti introdotti, riuscirà malagevole a provarsi, ch'e' soggiacciano alla suprema potestà del Principe, essendo il natural diritto immutabile, ed eterno, siccome eterna, ed immutabile è la natura: che se per contrario è vero, che la facoltà di testare sia stata per le umane, e civili leggi agli huomini conceduta, sarà pur vero, ch'e' possa dell' estreme volontà de i sudditi, dove la necessità, o la publica utilità il richiede, nel suo Imperio disporre. Or

che

che i teſtamenti dalla natural ragione diſcendano, opinarono già il famoſo Ugon Grozio (*a*), il Buddeo (*b*), ed il Barbeyrac (*c*). La contraria ſentenza tennero Samuel Puffendorfio (*d*), Ulrico Ubero (*e*), e 'l dottiſſimo Criſtian Tomaſio (*f*).

La prima openione per queſti argomenti ſi ſtabiliſce. E' coſa molto conforme all'equità, che ciaſcuno provegga a' ſuoi poſteri, nè altronde che da queſta affezion d'animi, ſcrive Cicerone (*g*), eſſer nati i teſtamenti. Oltreacciò è il teſtamento una ſpezie d'alienazione, e ſiccome dopo la diſtinzion de'dominj è conceduto per natura ad ognuno trasferire in altrui il dominio di ſua robba non ſolo puramente, ma ſotto qualche condizione altresì, nè ſolo irrevocabilmente, ma eziandio colla poteſtà di revocarlo, e ritenendoſene ancora la poſſeſſione, ed un pieno diritto di fruirne; non altrimenti lecito eſſer deve a ciaſcuno per natural libertà alienare le coſe ſue nel caſo ch'e' ſi muoja, con poteſtà di revocarne l'alienazione prima della morte, ritenendo intanto preſſo di ſe il diritto di poſſederle, e di pienamente goderne: che altro all'avviſo del Grozio non par ch'e' ſia il teſtamento. Vien ciò confermato dal coſtume delle nazioni, le quali, ſecondo nelle antiche ſtorie è ſcritto, ebbero mai ſempre l'uſo de i teſtamenti, e riguardarono le volontà de i defunti, come coſe inviolabili, e ſante. Frà gli Ebrei Iſacco ſcriſſe erede Giacobbe ſuo figliuolo (*b*). Frà i Perſiani Dario Rè già preſſo a morire laſciò

(a) *lib. 2. c. 6. n. 14.*
(b) *in ſelect. jur. nat. & gent. Diſſert. de teſt. ſum. Imp.*
(c) *ad Puffendorf. lib. 4. c. 10. §. 4.*
(d) *lib. 4. c. 10.*
(e) *2. de jur. civ. ſect. 6. c. 6. num. 5.*
(f) *ad Huber. loc. cit.*
(g) *3. de fin.*
(h) *Gen. 29.*

sciò ad Artaserse il Regno ; ed a Ciro le Città , cui egli governava (*i*). I Greci , benche discordi tra loro di leggi ; e di costumi, nondimeno , come testimonia Socrate, usaron sempre della facoltà di testare , e si fà menzione in Diogene Laerzio de i testamenti di Epicuro , di Aristotile , di Teofrasto , e di altri . Anzi cotanto libera era la potestà di testare appo i Lacedemoni,che potevano senza giusta causa diredare , o preterire i figliuoli ; e ciò per legge di Efialte Eforo ; (*k*) detto dal Balduino Epitade (*l*). I popoli Licj furon soliti nominare eredi le figliuole , non i figliuoli , e così ancora i Cantabri (*m*) . I Romani più che altra nazione ampia potestà ebbero nel fare i testamenti , e l' estreme volontà de i testatori con somma religione osservarono . Lo stesso degl' Indiani afferma il Solorzano , e lo stesso del più delle genti attestano gli storici : argomento valevolissimo, siccome ognun vede , a mostrare , che dal diritto natural delle nazioni discendano i testamenti.

Pure non è così, e vedete, s'io ben m' appongo. I dominj delle cose dalla natural ragione delle genti dirivano , poiche mai potendo gli huomini viver vita riposata , e tranquilla ne la primiera non finta , com' altri crede , comunion delle cose: colpa dell' avarizia , e dell' ambizione , ond' erano sovente a turbare l'altrui possesso per la viziata natura sospinti ; la comune utilità, od, a dir meglio , una certa natural necessità , senza che espressa legge su di ciò si facesse , portò gli huomini a dividersi infra loro le cose, ch' erano state innanzi il lor comun patrimonio,giusta la frase di Giustino(*n*): e quinci nacquero i dominj , e le alienazioni al commerzio, ed al viver socievole cotanto necessarie , e quinci per diritto

---

(i) *Justin.lib.5. in fin.*
(k) *Alex.ab Alex. dier.gen. lib.6. c.10.*
(l) *26. 12. tab.*
(m) *Alex. ab Alex. ibid.*
(n) *Lib. 43. c. 1.*

to natural delle genti si ebbe per buona la volontà di colui, che la sua robba trasferisse in altrui. Or quì è da riflettere, che ritenendosi i dominj coll' animo, allora da uno in un' altro trapassano, qualora il primiero padrone l' animo ne dispoglia, e di sua volontà li trasferisce al secondo. Quindi è, che per la giustizia naturale non può il dominio da uno in un' altro passare, dove quegli o non vuole, o non può volere: e perche niuno può volere, che la robba non sua *di* suo arbitrio passi in altrui, poiche vana riuscirebbe così l' antica distinzion de' dominj, e tornerebbe il mondo al primiero suo stato ferino, in cui per la guasta, e corrotta natura altro non era l' umana vita, che violenza, e rapina (*o*), giusta ragion persuade, che non possa chichesia alienare l'altrui. Or che altro è 'l testamento, che un' alienazione di robba non sua? L' huomo è padrone del suo, fintanto che vive, perche, fintanto che vive, può ritener l'animo di padrone. La morte, come ogni altra cosa umana, così discioglie ancora i dominj: che non possono gli animi sciolti per nuove diversissime idee ritenere le cose di quaggiù.

Nè giova il dire, che l' huomo fa 'l testamento, quando ancora vive, e per conseguente quando ancora è padrone. Poiche non lasciando egli d'esser padrone fino al momento estremo di sua vita, e prendendo'l testamento la sua forza, quando l' huomo è già morto, comincia a farsi l' alienazione, quando egli non è più padrone, e quindi si ha come se alienasse l' altrui, e perciò l' atto è nullo all' intutto per quella regola fermissima di legge, *Inutile è la dispoſizione che a tempo inabile ſi differiſce*, e quell' altra, *Lo ſteſſo è non fare una coſa, che farla in tempo vietato* (*p*). Per legge delle genti adunque morto l' huomo dovria la robba alla sua nativa indole tornare, vale a dire, dovria esser co-

(o) *Hobbes de Cive c.* 1.
(p) *L. Stichus* 39. *de man. test.*

comune, e cedere a chi 'l primo foſſe ad occuparla. Ma poi-che sì fatta maniera d'acquiſtare averebbe nellaCittà cagionato diſcordie, e turbolenze, piacque alle nazioni, che, come talun ſi moriſſe, la robba a' familiari, ed agli agnati ſi apparteneſſe, e, dove mancaſſer coſtoro, all' Erario, od al Fiſco, onde così per le publiche biſogne ſpendendoſi, tutto il popolo in un certo modo ne diveniſſe partecipe: ed ecco l' origine della ſucceſſione *ab inteſtato* così, come per me ſi è ſpoſta, da tutte le nazioni uſata. Ma perche d'ordinario nutre l'huomo un deſiderio di diſporre in guiſa della ſua robba, che dopo la ſua morte più toſto ad uno paſſi che ad un'altro: di quì fu, che ridotti gli huomini in Città, cominciaſſe qualche popolo a ſtabilire, che ciaſcuno nel caſo della morte del ſuo patrimonio diſponeſſe, come meglio a grado tornaſſegli: ma furono queſte leggi particolari, e civili, dond' ebber principio i teſtamenti.

Ne altrimenti le Romane leggi, ſecondo le quali noi viviamo, riſguardarono i teſtamenti, che come coſe dal puro jus civile introdotte. Quindi fu neceſſario, che la legge Romana fingeſſe rappreſentarſi il defunto dall'erede, perche pareſſe continuarſi ſenza interrompimento il dominio nell'erede (*q*), e perche le robbe ereditarie, come coſe di niuno, non cedeſſero a chi prima le occupaſſe (*r*): e quindi i teſtamenti nella ſola Latina favella ſi potevan fare, (*s*) dove per contrario, ſe dal diritto delle genti foſſer venuti, colle lingue di tutte le nazioni ſi avrebber potuto fare. (*t*)

Or su queſti principj agevole rieſce il rigettare la prima openione. E' conforme alla naturale equità, che ciaſcuno a ſuoi poſteri provegga con gli atti tra i vivi, non col teſtamento. E' 'l teſtamento un'alienazione, ma di robba non propia,

(q) *L. hereditas 34. de adq. rer. dom.*
(r) *L. 1. de rer. div.*
(s) *Ulp. fragm. tit. 25. §. 9., & ibi Cujac. & Schulting.*
(t) *L. an inutilis 8. §. ult. de accept.*

pia, perche fassi in tempo ; in cui essendo l'huomo defunto e perciò non essendovi affatto, la robba è di niuno. Nè quando vive ne ha 'l solo possesso, nè sol ne fruisce, siccome il Grozio estima, ma il vero, e legitimo dominio ne ritiene.

Nè sicuro argomento si tragge dall'uso delle nazioni, poiche dal vedersi una qualche cosa presso il più delle nazioni osservata, non può di certo ricogliersi, esser quella per diritto natural delle genti introdotta, avendo ben potuto dalle particolari leggi d'un qualche popolo per la utilità, che conteneva, in tutto il rimanente degli huomini derivare. Chi è che non affermi, s'e' non si lasci ingannar dal Cujacio(u), esser le stipulazioni, e le accettilazioni propie del diritto civil Romano (x)? E pure distesi poco a poco i confini dell'Imperio, ed accresciuto quindi il commercio, a molte straniere genti passarono, onde, comecchè dapprima, ritrovati civili essendo, non potessero altrimenti, che in Latino sermon concepirsi, non per tanto cominciaron poi a sentirsi in altra lingua, e quindi a considerarsi come cose dall'universal diritto delle genti venuto. Ma piacque così contro la propia ragione della primiera origin loro, nel qual senso si de' prendere quel di Vlpiano, (y) *Hoc jure utimur, ut juris gentium sit acceptilatio, & ideo puto & Græce posse acceptum fieri*; dove quella formola, *hoc jure utimur*, giusta il costume del parlare de' Giureconsulti Romani dinota introduzion di cosa contro il rigor della legge (z). Perche l'uso comune delle nazioni argomento valevole sia a mostrarne il comune natural diritto, è necessario mostrare, che la cosa, di cui si disputa, sia in un certo modo nata col genere umano, e per natural ragione, vale a dire, per conseguenze tratte accon-

(u) *Ad tit. inst. de V.O.*
(x) *L. 1. ff. locat. l. 107. de solut. l. actus legitimi de R.J.*
(y) *L. 8. §. 1. de accept.*
(z) *L. si tamen ff. de test. tut. l. jam hoc jure ff. de vulg. l. hoc jure de R.J.*

ciamente dalle prime nazioni della natura, al più delle genti piacciuta(*aa*). Ora il teſtamento molto tardi venne fra le nazioni, ed a molte fu ſconoſciuto all'intutto . Negli antichiſſimi tempi coſtumarono gli huomini , giuſta il ſavio diviſamento del Puffendofio(*bb*), quando ſi vedevano già vicini a morire , di farſi venire innanzi coloro , cui deſignavano eredi, e nominarli ſucceſſori , e conſegnar loro la robba : la qual ſorta di teſtamento non pareva da'principj della ragion delle genti lontana , poiche l'erede era preſente al teſtatore, ed accettava la di lui volontà , e per legitima tradizione diveniva poſſeditor della robba . Ma perche col dovere far noto altrui l'erede , acquiſtava il teſtatore mal nome a ſe appo i ſuoi, che vedevan fallita la loro ſperanza , ed invidia, e malevoglienza al ſucceſſore ; col proceder del tempo cominciò qualche popolo a deſiderare di far teſtamento , come oggi ſi fa , e'l permiſe finalmente la legge , ma in maniera che la volontà del teſtatore non foſſe cotanto libera , quanto e' ſi fu in appreſſo,e foſse conforme, quanto ſi poteſse il più, alla naturale equità . Gli Ebrei delle ſole coſe mobili potetter teſtare (*cc*), ed in molte Greche Republiche nõ ſi poteva delle robbe degli avoli diſporre,e preſso gli Aten eſi prima di Solone non ſi legge che introdotto ſi foſse il teſtamento , e dopo di lui ne fu conceduta la facoltà ſolo a'maſchi,che non aveſſer figliuoli (*dd*) , su di che può vederſi il Tomaſio. (*ee*) . Ebbero i Romani l'uſo de i teſtamenti non già da i tempi delle dodici tavole ,come è paruto a'certuni , ma ſin dal naſcimento di Roma , raccordandoſi da Plutarco (*ff*) ,

i te-

(aa) *Lomnes 9.de juſt.& jur.l.1.de adq.rer.dom. Merill. l.8.obſ.23.*

(bb) *De off.hom.lib.1.cap.12.& ibi Everard.Ott.*

(cc) *Num. 27.v.8.Deut.21.v.16.*

(dd) *Iſæus de hered. Ariſtarchi . Plut. in Solon.*

(ee) *Diſſert.de orig. ſucceſſ. teſt.*

(ff) *In Romul.& Coriol.*

i teſtamenti di Tarruzio, e di Coriolano, che fiorirono ſotto i Re; ma li conſiderarono come coſe dal puro jus civile iſtituite, ſiccome ho moſtrato innanzi. I Germani però, i quali gente ſempliciſſima ſon detti da Tacito (*gg*), ed i quali meglio, che le altre nazioni ſon vivuti ſecondo la ragion naturale, affatto non ebbero teſtamento (*hh*): nè tampoco gli ebbero i Daneſi per teſtimonianza di Papa Innocenzo III. (*ii*), nè gli hanno di ordinario molti Aſiani, ed Africani, che formano gran parte del mondo. Si ſono adunque i teſtamenti non per ragion naturale, ma per conceſſione della legge civile introdotti. Così della origine de i teſtamenti han ragionato i migliori Giureconſulti. Così ragionò Antonio Fabro(*ll*): così'l Merillio(*mm*):

(gg) *De morib. Germ.*

(hh) *Tacit. de morib. Germ.*

(ii) *Cap. 2. de conſuet., & ibi Alteſerra.*

(ll) *Ad l. 1. de her. pet. Nam, ut aliis pleriſque locis ſcripſimus, non poterat homo ſine lege teſtari, quum quisquis teſtator diſponat quidem de rebus ſuis vivus, & eo tempore quo earum Dominus eſt, ſed tamen in id tempus conferat effectum, & executionem ſuæ voluntatis, & diſpoſitionis, quo non erit ipſe amplius dominus, id eſt, quo erit jam mortuus l. 1. ff. qui teſtam. facer. poſſ., ac proinde quo erunt res illæ in bonis nullius; ſiquidem & qui defunctus eſt, jam nullus eſt, & conſequenter bona defuncti bona nullius l. 1. ſupra de rer. div. Hoc ipſum vero ut quis de rebus non ſuis teſtetur, aut de ſuis quidem, ſed in id tempus, quo non erunt ſuæ, non minus impoſſibile, & abſurdum eſt, quam ut quis de alienis rebus diſponat l. 8. §. ſi poſt factum ff. de jur. Cod.. Nec enim tam inſpiciendum eſt tempus, quo fit diſpoſitio, quam in quod confertur l. 9. §. ſi res de jur. dot. l. 3. de man. teſt. l. 4. cod. de don. ant. nupt.*

(mm) *Loc. cit. In civitatibus licet bene inſtitutis longi temporis*

in-

così il Gonzale *(nn)*: così anora il più de' Forensi presso il Moneta *(oo)*. Anzi Ulrico Ubero *(pp)* scrive de i testamenti, ch' e' non anno la ragion della natura, nè sono da molte nazioni usati: e 'l dotto Cristian Tomasio nelle Note ad Ubero dice, che solamente da i Romani, e da quelle genti, che vivono colle leggi Romane, si sono ricevuti i testamenti *(qq)*: lo che a lungo dimostrò lo stesso Tomasio in tre sue Dissertazioni *(rr)*.

Or se i testamenti dal puro jus civile prendon l'origine, egli non è da porsi dubio, che alla Sourana potestà del Re per tal modo soggiacciano, ch' e' possa non solo determinarne variamente la forma, ma si bene torli via dal suo Regno: che torna finalmente allo stesso il poter vietare generalmente a tutti i sudditi la facoltà di testare, e vietarla solamente ad alcuni: lo che non esser disdetto a' Sourani è chiaro dalle leggi di tutte le nazioni, che l'uso ebber de i testamenti, e con ispezialità dalle leggi Romane.

Se non che potrà dirmi taluno, potere il Principe di sua sovranità usando, interdire a' suoi sudditi la potestà di testare, ma non potere, quando eglino per virtù di publica con-

---

intervallum fuit, antequam usum testamentorum haberent..... contra naturalem rationem est, ut voluntas hominis post mortem valere incipiat: nã mors omnia solvit.... satis igitur apparet, testamẽta nõ esse juris gentiũ. sed ex proprio jure cujusq; civitatis.

(nn) *Ad c. 2. de Consuet. Verius credo, testamentum inventionem esse juris civilis alicujus populi .... postea ejus usus communi consensu approbatus fuit, ut inde fieret juris gentium approbatione.* (oo) *De commut. ult. volunt. c. 3. n. 31.*

(pp) *Loc. cit. Testamentum non habet rationem naturæ, neque multis gentibus usitatum, aut probatum est.*

(qq) *Ad Hub. loc. cit. Imo nullis præter Romanos, & qui utuntur legibus Romanorum.*

(rr) *I. De orig. succes. test. II. De orig. succes. test. Rom. III. De sensu legis Decemviralis de testam.*

conceſſione han di già fatto il teſtamento, commutarne la volontà; poiche violerebbe ciò facendo quella publica fede, che in un certo modo promiſe loro colla ſua legge. Ma io dico, che anche ciò poſſa il Principe. E poiche viviam noi colle leggi Romane, per molti luoghi del jus civile code-ſta poteſtà ſi dimoſtra. Teſtimonia il Giureconſulto Calliſtrato, che fattoſi da un teſtatore un legato, perche una nuova opera s' iſtituiſſe, piacque all' Imperador Pio, che al riſtoramento delle antiche opere ſi ſpendeſſe il danaro anzi che all'erezion di una nuova, *Pecuniam, quæ in opera nova legata eſt, potius in tutelam eorum operum, quæ ſunt, convertendam, quam ad inchoandum opus erogandam, D. Pius reſcripſit* (ff). E generalmente è ſcritto preſſo il Giureconſulto Valente (tt), *Legatam Municipio pecuniam in aliam rem, quam defunctus voluit, converte-re citra Principis auctoritatem non licet*. Dunque ſarà permeſſo commutare ad altr' uſo la volontà del defunto, qualora ciò per autorità del Principe ſi faccia. L' iſteſſo Valente atteſta, che avendo un teſtatore laſciata una certa ſomma di danaro per uſo d' una publica caccia, o d' un publico ſpettacolo, fu per determinamento del Romano Senato ad altr' uſo più neceſſario impiegata. Ne mi ſi dica, che una volontà ordinante caccia, o ſpettacolo non dove-va eſeguirſi, come volontà nocevole, o vana almeno; poi-che sì fatte volontà lodevoliſſime erano appo i Romani, intanto che dove qualche maggiore utilità non conſigliaſſe il contrario, venivano a que' tempi fedelmente oſſervate. Il perche avendo un teſtatore laſciata alla Republica de' Trebbiani una ſomma di danaro per l' opera d' un nuovo Teatro, e chiedendo i Trebbiani dall' Imperador Tiberio, che più toſto al rifacimento della publica via permetteſſe loro impiegarla; non oſtante che l' Imperadore inchinaſſe a far-

(ff) *L. 5. de oper. publ.*
(tt) *L. 5. ff. de adm. rer. ad civit. pert.*

a farli contenti ; tuttavia vinto dal configlio, e dall' autorità del Senato pronunziò per teſtimonianza di Suetonio (*uu*) *oportere ratam eſſe voluntatem teſtatoris*. Io mi rimango quì di recare in mezzo altri luoghi del jus civile, che temo d' increſcervi. E poi non fa meſtieri di prendere altronde argomenti a pruovare la poteſtà del Sovrano, quando è baſtevole la ſola pratica del noſtro foro a renderne chicheſia perſuaſo. Veggiam noi tuttodì, che per l'autorità del Sacro Configlio ſi diſvincolano i Fedecommeſſi. Or chi non avviſa eſſer ciò lo ſteſſo, che derogare alla volontà del teſtatore? A gran ragione adunque forte ſi maravigliò il Cardinal de Luca di coloro, che della openione, che ho io ſoſtenuta, ſi ſcandalezzano: ed a buon diritto ſoggiunſe, che chiunque da avveduto Giureconſulto ragiona deve avere in luogo di favola e d' inezzia la contraria ſentenza (*xx*).

Nè

(uu) *Petr. Ærod. lib.* 10. *ver. jud. tit.* 16. *c.* 1.

(xx) Piacemi di traſcrivere quì l' intero luogo del dotto Cardinale *de Fideic. diſc.* 273. *Quamvis plerique ſuperficiales hanc denegent poteſtatem illa freti ratione, quod lex naturæ docet, ac præcipit, ſupremas morientium voluntates religioſe ſervari, ideoque non poſſe per Principem jura naturali derogari, ac propterea iidem ſuperficiales nimium ſcandalizantur, atque obloquuntur de hujuſmodi derogationibus particularibus, magis vero de altera generali contenta in Conſtit.* 41 *Clement. VIII. quæ Bulla Baronum vulgo appellatur; attamen legulcam ſimplicitatem, ac ineptiam id redolet, quoniam, ut frequenter advertitur hoc eod. tit. præſertim diſc.* 141. *&* dict. *tit, de feud. ad materiam præfatæ Bullæ Baronum diſc.* 74. *cum plurib. ſeqq. & alibi, etiam ubi agitur de primis directis, ac immediatis diſpoſitionibus univerſalibus, vel particularibus morientium per teſtamentum, vel aliam ſpeciem ultimæ voluntatis, adhuc*

ſupre-

Nè vale il dire, che avendo data il Principe ampia facoltà a' suoi sudditi di testare, commutando poi le loro volontà, la pubblica fede offenda. Poiche non si de' supporre, che facendosi dal Principe qualche concessione, e' voglia della sua somma potestà dispogliarsi. E poi non dico io, che debba il Principe senza necessità, od utilità pubblica le ultime disposizioni degli huomini mutare: dico, che può ciò fare o per necessità o per pubblica utilità, ne' quali casi i testatori medesimi come onesti e buoni Cittadini stretti dalle Santissime leggi della Società, nelle quali tacitamente consentirono, averebber ceduto, od averebber dovuto almen cedere la privata loro utilità, o 'l privato piacer loro a' pubblici comodi, od a i voti comuni, i quali tutti nel giusto voler del Principe son compresi. Lo istesso Grozio, che dalla natural libertà l'origine tragge de' testamenti, non contende una tal potestà al Sovrano. *Dixi-*

mus:

---

supremus Princeps derogare potest, ex ea ratione, quod factio testamenti, sive facultas disponendi de bonis suis post mortem provenit a mera benignitate juris positivi, adeoque non desint volentes, quod hæc benignitas, vel facultas adversetur potius juri naturæ, vel humanæ rationi, unde reprobatione digna sit, quoniam est conferre dispositionem in tempus inhabile, quando jam resolutum est omne dominium, atque disponens tanquam annihilatus non est amplius dominus; multo vero magis quando non de prima, & immediata dispositione agatur, sed de ulteriori, obliqua vel fideicommissaria. . . . . Apud illos, qui scientifico more per principia, & rationes discurrunt, istud assumtum defectus potestatis ejus, qui jura supremi Principatus habeat cum facultate condendi, & destruendi legem positivam, inter fabulas ac ineptias reponi meretur.

mus, son parole del Grozio (zz), *res subditorum sub eminenti dominio esse Civitatis, ita ut Civitas, aut qui Civitatis vice fungitur, iis rebus uti, easque etiam perdere & alienare possit non tantum ex summa necessitate, quæ privatis quoque jus aliquod in aliena concedit, sed ob publicam utilitatem, cui privatas cedere illi ipsi voluisse censendi sunt, qui in civilem cœtum cojerunt.*

(zz) *Lib. 3. de jur. bel. c. 20. §. 7.*

CAPO II.

Che possa talora il Re commutare le ultime volontà pie.

MA tempo, è che io mi faccia a disaminare, se possa il Re commutare ad altr'uso la volontà del Baron di Mirto, essendo questa una volontà pia. Io so, che la volgare opinione sottragge alla sovrana giuridizion del Principe le pie volontà de'defunti, ed alla Ecclesiastica potestà le sottomette. Io per contrario con quella venerazione, che per me, e per ogni onest'huomo alla Ecclesiastica giuridizione si debbe, francamente affermo, che può il solo Principe talora le pie ultime dispozioni, dove il richiegga la pubblica utilità, commutare. E poiche questo Regal diritto non è stato sinora colla debita diligenza pertrattato, io di grata udienza, e di sollecita attenzione vi priego.

La volgare openione si stabilisce così. Niuno laico può disporre delle cose Ecclesiastiche, ed alla pietà appartenenti; dunque non può il Principe commutare le dispozioni, che dintorno a quelle si son fatte da i testatori, poiche disporrebbe di cose, che non sono sotto 'l suo dominio, e sotto

to

to la sua amministrazione. Così Pier Moneta (*a*), *Laicus quilibet nequit de rebus Ecclesiasticis & ad pietatem pertinentibus disponere; igitur neque poterit dispositiones, quæ circa eas ab aliis factæ sunt, mutare, quoniam disponeret ipse de rebus, quæ sub ejus dominio & administratione non sunt.* Lo stesso par che avesse voluto dire il Giurba (*b*), ove disse, che le cause pie *sanno di spiritualità*. Vien confermato codesto famoso argomento per l'autorità del Concilio di Vienna sotto Papa Clemente V. (*c*), ove si dice, che i beni per liberalità de'Fedeli ad un cert'uso pio destinati non debbono ad altr'uso impiegarsi *salva Sedis Apostolicæ auctoritate*: ed ultimamente per l'autorità del Concilio di Trento (*d*), ove le commutazioni delle ultime volontà si commettono a'Vescovi, come a delegati della Sede Apostolica.

Prima di recare ad esame l'argomento del Moneta, e le costituzioni de'due Concilj, mi fo a ragionare così pel diritto del Re. Colui può permutare le ultime volontà degli huomini, il quale ha conceduto agli uomini la facoltà di testare: ma una tal facoltà è stata loro dal Principe conceduta; dunque può il Principe alle loro ultime volontà derogare. E siccome qualunque sia la disposizione del testatore, sempre è vero, che dalla concessione del Principe dipende così sempre è vero, che qualunque ultima volontà al sovrano piacimento del Principe è suggetta. Che se le pie volontà all' Ecclesiastica giuridizione appartenessero, si dovrebbe dire, che la facoltà di far pie disposizioni fosse stata agli Uomini dalla Ecclesiastica potestà conceduta: cosa, che non è caduta mai in pensiero ad alcuno. Che se mi dica taluno, che, sebbene ogni disposizione per l'origin sua dalla potestà del-

(a) *Cap. 5. quæst. 2. concl. 2.*
(b) *in consuet. Senat. Mesan. c. 2. Glos. 12. part. 1. n. 41.*
(c) *Clem. quia contingit, de relig. dom.*
(d) *Sess. 25. cap. 8. de Ref.*

Principe dipenda, tuttavia, qualora già è fatta la disposizione contenente pia opera, prende la robba dal fine, a cui è destinata, una certa nuova qualità, che alla temporale giuridizione la toglie; io repetendo la cosa da' suoi principj, dico, che due sono le potestà, che governano il Mondo, la potestà de i Pontefici, e la potestà de i Re. Sono amendue immediatamente da Dio, ma Iddio istesso le ha distinte così, che alla prima tutto ciò che è spirituale, alla seconda tutto ciò ch'è temporale, appartenga. Il Regno di Gesù Cristo, considerato come capo della sua Chiesa, egli medesimo disse, che non era di questo mondo, cioè, giusta la comune interpretazion de i Padri, era tutto spirituale, e tutto ciò ch'è fuori di questo Sacro Regno, a' Principi secolari si aspetta. Or lo spirituale altro non è che'l cristiano costume, l'interiore disciplina; e la Fede: tutto il rimanente è temporale. Quindi non appartenendosi i dominj delle cose nè al costume, nè all'interior disciplina, nè alla Fede, è chiaro che alla giuridizion del Principe si appartengano. Io non voglio omettere un bellissimo luogo di Santo Agostino, (e) il quale, dolendosi i Donatisti, ch'erano state tolte loro le ville per leggi degl'Imperadori, e date alla Chiesa, scrisse, che per le leggi de i Principi sono gli huomini posseditori, e padroni delle robbe, e che dove si tolgon via le leggi, fa mestieri che via si tolgano i dominj ancora. Ma poiche abbracciarono i Sovrani la S. Religion Cristiana, cosa lodevole, e pia estimarono, non solo usar liberalità verso la Chiesa, ma favorire ancora le oblazioni, e le pie disposizioni de i Fedeli. E quinci le cose Ecclesiastiche incominciarono, le quali co-

(e) *Tract. 6. ad Cap. 1. Joan. Jure humano dicitur, hæc villa mea est, hæc domus mea, hic servus meus est. Jura autem humana jura Imperatorum sunt ..... Sed quid mihi est Imperator? secundum jus ipsius possides terram, aut tolle jura Imperatorum; & quis audet dicere, mea est illa villa, aut meus est ille servus, aut domus hæc mea est?*

cose temporali erano di lor natura, destinate ad uso della Chiesa. Ma due sono le spezie di tali cose, come assai ben divisa il Presidente Talon (*f*), una di quelle, che si tolgono fuori del commerzio umano, ed a Dio direttamente si consacrano: l'altra di quelle, che a commodo di altrui si deputano a Dio. Quelle sono i Sacri Vasi, le Chiese, i Benefizj: queste gli Ospedali, l'Estaurite, i Monti. Quelle son cose Ecclesiastiche, le quali nè permutare si possono, nè alienare senza la Pontificia autorità: queste sono cose laicali all'intutto, ed alla Regal Giuridizione suggette.

A comprovare il detto fin quì, vo produrre alcuni esempj. In Parigi ad istanza d'un certo Giovanni Errico Speziale si commutò dal Senato l'Opera d'un'Ospedale in una pubblica Scuola da istruire i giovani nella Farmaceutica, non ostante che vi si opponessero i Cappellani, il Vescovo, e 'l Capitolo di Parigi (*g*). Così nell'anno 1606. ordinò il Re di Francia la publica riforma di tutti gli Ospedali, e volle, che 'l sommo Limosiniere esiggesse i conti, e spendesse il danaro, che in ciascun'anno avanzasse, a benefizio di que'Soldati, che offesi in guerra fossero inabili divenuti: per la qual'opera s'istituì *la Camera della Carità Cristiana*. Ma non essendo sì bel disegno felicemente riuscito, nell' anno 1612. Luigi XIII. ne diè la cura al Savio Cardinal Perrone, e volle, che ogni tre anni si rendessero i conti, e 'l rimanente s'impiegasse al rifacimento degli Ospedali, ovvero ad altri pii corpi, istituitasi a tal fine in Parigi *la Camera della general riforma degli Ospedali*. E nell' anno

(*f*) De l'admin. des Rois touchant. l'admin. de l'Egl. 3. differt. 2. part. *Car il y a des choses, que nous offrons directement à Dieu, pour lui demeurer consacrées, & pour etre sequestrées de l'usage des hommes. Il y en a d'autres, que nous donnons aux hommes, en consideration de Dieu, mais pour l'usage des hommes.*

(*g*) *Papon. lib. 20. tit. 6. arrest. 7. in append.*

1672. si estinsero nella Francia tutti gli ordini Spedalieri, che v'erano stati innanzi, e le loro rendite, e la perpetua loro amministrazione passarono all' ordine militare di San Lazzaro, e ciò si fece per solo Editto del Re. Per Regio Editto ancora al medesimo Ordine fu dato il reggimento di tutti gli Ospedali, ne' quali s'eran dismessi i pii uffizj, e delle loro rendite istituì il Re molte Commende, le quali egli come Capo dell'Ordine con pieno diritto conferisce alcoloro, che son dell'Ordine, e le grava ancora di pensioni (*h*).

Nè mancano esempj in Italia di sì fatte commutazioni. Essendosi in Livorno per disposizione d'un certo Alidoro fabbricato un Monistero da educarvi fanciulle, (opera pia, e pur troppo necessaria a quel Paese) quando elleno si apparecchiavano ad entrarvi, fu loro ordinato in nome del Gran Duca, che si restassero a casa, poichè aveva S. A. R. di sua somma potestà commutato in meglio la volontà del testatore, ed avea destinato quel luogo ad uso di Scuole per l'ammaestramento de' giovanetti, avendo quella Città più di Scuole bisogno, che di Monistero (*i*).

Ma il più acconcio esempio è quello, che ne porge un fatto accaduto in Napoli nell'anno 1559. Avea un certo Pietro Summonte ordinata nel suo testamento la distribuzione di alquanti maritaggi da farsi sotto alcune condizioni da' Maestri e Governadori della Staurita di S. Agrippino. La Corte di Roma per la istanza, che glie ne venne fatta da certe Donne, commutò la pia disposizion del Summonte. Fu dalle Donne prodotta nel Regio Collateral Consiglio la Bolla, e ne fu chiesto, ed impetrato il Regio *Exequatur*. Ma se ne dolsero altamente gli Esauritarj, sicchè giusta e convenevole cosa reputarono i Signori del Collaterale ordinare all'Arcivescovo di Nazaret Cappellan Maggiore di quel tem-

(h) *Fleury Inst. jur. Eccles. p. 2. c. 30. n. 6.*

(i) *P. Labat Voyages en Espagne, & en Italie t. 2. cap. 4. pag. 95.*

tempo, che facesse relazion su l'affare: e riferì loro l'avveduttissimo Arcivescovo, che non alla Ecclesiastica, ma si bene alla Regal Giuridizione si apparteneva quella causa (*k*). Or se non era pia la disposizion del Summonte, che ordina maritaggi, nemmeno e' dovrà esser pia la disposizione del Baron di Mirto, che ordina Scuole, o Limosine, e Maritaggi: e se quella non apparteneva alla giuridizione Ecclesiastica, ancor questa non le appartiene.

Vengo ora a rigettare quegli argomenti, co'quali dal più de i Forensi il diritto del Re si combatte. Non può il Principe secolare (e' dicono) delle cose Ecclesiastiche disporre: dunque non può le pie volontà commutare. Or chi udì mai più sconcia Loica? Io in dovendo a sì fatto argomento rispondere, provo rincrescimento e gravezza: pure, dapoichè la risposta, che debbo usare, giova a meglio ristabilire la giuridizione del Re; conviene, ch'io vi risponda. Confondon costoro due cose a lor mal note, le cose pie, e le cose ecclesiastiche. Son cose pie fuor di dubbio le opere tutte della misericordia, fra le quali sono gli Studj, onde s'istruiscono gl'ignoranti, gli Ospedali, e le Confraternite, onde o gl'infermi si curano, o si seppelliscono i morti: pure ecclesiastiche non sono. Il perche que'testi Canonici, che da loro si adducono a provare, che non possa il Principe delle cose ecclesiastiche disporre, per le cose pie non tornano nè presso, nè bene. A dir vero per cose pie si hanno gli Ospedali, le Confraterie, l'Estaurite, come luoghi, in cui si esercitano opere di pietà: ma non si hanno già per cose Ecclesiastiche, onde i loro beni temporali sono, e per conseguente alla Regal Giuridizione suggetti. Testimonj pel nostro Regno di questa fermissima openione e'son due antichi Scrittori il Napodano (*l*), e Matteo d'Afflitto (*m*).

Il

(k) *Chioccar. tom. 15.*

(l) *ad consuet. fi Eccles. n. 74.*

(m) *de jur. protbom. v. subsequenter quæro n. 13.*

Il perche dovendoſi pagare la decima Papale, il Re Ferdinando dichiarò non dover quella pagarſi da i beni dell'Eſtaurite, concioſiecchè foſſero beni tutti laici: ne altrimenti ne giudicarono per teſtimonianza della Gloſſa (*n*) i Sommi Pontefici Clemente IV., Onorio, e Bonifazio. E lo ſteſſo fu ſtabilito col Decreto Generale, che nell'anno 1477. nella Regia Camera di Napoli ſi fece. Biſogna adunque ſaper conoſcere le coſe pie dall'Eccleſiaſtiche. Tutte l'Eccleſiaſtiche ſono pie: ma per contrario non tutte le pie coſe debbonſi Eccleſiaſtiche reputare. Perche una coſa poſſa dirſi Eccleſiaſtica, fa meſtieri, che ſia dalla Chieſa acquiſtata, e per la Eccleſiaſtica autorità addetta alla Chieſa; ſicchè non poſſa ſenza la medeſima autorità alienarſi: le quali proprietà non anno le coſe pie. Così Baldo (*o*) riſpoſe, doverſi reputare profano all'intutto uno Spedale, perche non iſtituito coll'autorità del Veſcovo: E quelle Cappellanie, che ſon talora per privata autorità iſtituite, non è da porſi dubio, che ſieno coſe pie, e che per conſeguente poſſano dirſi i beni deſtinati in dote beni addetti ad opera di pietà: tuttavia e' non ſono coſe Eccleſiaſtiche, nè tampoco Eccleſiaſtici poſſon dirſi que'beni, quantunque Spirituali, non che Eccleſiaſtiche ſieno l'opere ingiunte, ſecondo ſcriſſe il Barboſa, (*p*).

E

(n) *apud Afflict. ibid.*

(o) *Sed hic quæro, vel ſi eſt Hoſpitale privatum, quod habent nobiles, & comunitates, ſeu civitates, in quibus Epiſcopus non habet inſtitutionem, nec deſtitutionem, quia non fuit fundatum ejus auctoritate, ſed magis ac potius profanum eſt? Reſp., quod non habet privilegia piæ domus, quia non eſt conſtructum auctoritate Epiſcopi.*

(p) *De jur. Eccl. lib. 3. c. 5. n. 6. Hujuſmodi Cappellariarum ſic private auctoritate inſtitutarum bona laicalia reputantur, ac proinde ſubjecta poteſtati Principis, & Magiſtratuum ſecularium, quamvis opera pia, & miſſarum onera eis injuncta ſint.*

E fu questa dottrina del Barbosa senza veruna dubbiezza seguita dal Van-Espen (*q*), e per molte decisioni (*r*) approvata. Così scrisse il Felino (*s*), che i beni di sì fatti luoghi, che pur son pii, non possono alienarsi senza quella solennità, che per le alienazioni delle cose Ecclesiastiche sono da i Canoni prescritte. E per fine fu questo canonico insegnamento assai bene illustrato dall'avveduto Geronimo Palma (*t*). Or si veggia, se le pie cose lo stesso siano, che l'Ecclesiastiche, e se le pie disposizioni *sappiano di Spiritualità*, come parla quello scempio del Giurba (*u*). Io adunque concedendo a' seguaci della contraria openione, che non possa il Principe laico delle cose Ecclesiastiche disporre, (che non voglio entrar nella disputa, nella quale entrò altri, se i beni suggetti una volta alla giuridizion del Re, passando agli Ecclesiastici, si dispoglino in tutto della primiera qualità loro, ovvero passino colla stessa servitù) nego soltanto, che possa quindi per legittima conseguenza dedursi, non potere talora il Principe alle pie volontà derogare.

Ma Papa Clemente V., ed i Padri del Tridentino espressamen-

(q) *part.2.tit.18. cap.4. n.34.*

(r) *Pen.decis.125. &c.*

(s) *in cap.de quarta 2.col.de præscr. v.& dicit.*

(t) *Lib.2.Alleg.171.Etiamsi ageretur de loco pio, & opere pio, adhuc tamen, si auctoritate Episcopi institutum non fuerit, non gaudet privilegio & exemtione fori, ut latissime & ad saturitatem probat Rot. decis.313.n.9.par.10., & quod hujusmodi dispositiones ultimarum voluntatum factæ pro celebrandis missis, nisi fuerit facta erectio cum auctoritate ordinarii dicantur quid laicale, & temporale, post plures, quos allegat, dixit eadem Rota decis. 238. num.12. par.5.* Et 172. *Quandoquidem causæ piæ sunt diversæ a spiritualibus & Ecclesiasticis, diversaque eorum ratio & dispositio est.*

(u) *loc.cit.*

mente dichiararono, appartenersi le commutazioni delle pie volontà al Sommo Pontefice, od a' Vescovi, come a Delegati della Sede Apostolica. Egli è ciò vero, ma è vero altresì, poter noi francamente affermare, senza che punto alla debita riverenza si manchi, che per quelle Costituzioni niun pregiudizio si recò a i diritti del Re. E per cominciare dal Concilio di Trento, chi non sa, che per quella parte in moltissimi luoghi e' non fu ricevuto? Nelle Fiandre prima che si pubblicasse, fu da' Magistrati la seguente nota apposta al Decreto del Concilio, *Hanc auctoritatem negant Concilia unquam in Belgio competisse judicibus Ecclesiasticis* (x). Nè tampoco fu nella Francia quel Capo del Concilio ricevuto, siccome da i fatti per me addotti si scorge. Oltreacciò io vo rapportare quel, che giudicarono i Parlamenti di Francia di questo stabilimento del Concilio. Scrive il Sarpi (y) (nè su tal fatto gli contradice il Pallavicino), che *i Parlamenti di Francia apertamente dicevano, che il Concilio aveva ecceſso l'autorità sua, mettendo mano in beni de' secolari, essendo cosa chiara, che il titolo d'opera pia non da ragione alcuna al Prete, e che dannavano anche alcuni per questo medesimo rispetto il Capo, dove obliquamente è attribuita al Clero la commutazione delle ultime voluntà, con prescrivere, come, e quando si possino commutare. Dicevano esser'abuso intolerabile, essendo chiaro, che i testamenti hanno il lor vigore dalla legge civile, e da quella sola posono esser mutati: e se alcun diceße, che il vigore venisse dalla legge naturale, tanto meno li Preti posono averci sopra autorità: perche di quella legge ancora, dove è dispensabile, non può esser dispensatore, se non chi tiene Maestà nella Republica, overo li Ministri di quella: ma li Ministri di Cristo doversi raccordare, che S. Paolo non gli ha dato amministrazione, se non de' misterj di*

(x) *Van-Espen p. 2. tit. 37.*
(y) *lib. 6. in fin.*

di Dio. E se qualche Republica ha dato la cura de' testamenti a' suoi Prelati, in questo sono Giudici non spirituali, ma temporali, e debbano ricever le leggi da governarsi in ciò non da' Concilj, ma dalla Maestà, che regge la Republica: non operando quì come ministri di Cristo, ma come stati, membra, o braccia della Republica mondana, secondo che con diversi nomi sono chiamati, ed intervengono ne' publici governi. Per quel che poi al nostro Regno appartiene, e' non furono già ricevuti appo noi que' Capi del Concillo, ne' quali alla Ecclesiastica giuridizione si sottomettono i luoghi pii, che Ecclesiastici non sono, cioè i capi 8. e 9. della sessione 22., e fra gli altri il capo 8. della sessione 25., in cui la potestà di commutare le pie disposizioni de i morti risguardanti gli Spedali viene a' Vescovi conceduta, siccome testimonia il Chioccarello, ove parla del Concilio di Trento. E lo stesso de' dirsi del Concilio di Vienna, il quale non per altra ragione prescrisse, che le commutazioni delle pie opere degli Ospedali per la Pontificia autorità si facessero, se non perche credeva, che gli Ospedali fosser luoghi religiosi, ed i loro beni di diritto Ecclesiastico: lo che agevolmente si può far chiaro da ciò, che la Costituzione di quel Concilio è posta sotto 'l titolo *De religiosis domibus, ut Episcopo sint subjectæ.* Ma non essendosi giammai nel nostro Regno tenuti per luoghi Religiosi, ed Ecclesiastici gli Ospedali, siccome io ho mostrato innanzi, e siccome per molti fatti lo ci conferma il Chioccarello (z); non è da dubitare, che quella Costituzione non abbia mai avuto luogo appo noi.

Ma sia pur falso quanto ho io divisato sinora. Basterebbe a render chichesia persuaso del giusto diritto del Re sulla pia disposizione del Baron di Mirto la ragione, che segue.

La conteſa eredità del Barone è giacente. Or chi è, che ignori, che le giacenti eredità non i futuri eredi rappreſentano, ma i teſtatori defunti (*aa*)? Dunque non de' conſiderarſi come robba o de' Padri della Compagnia, o del Monte de' Poveri Vergognoſi, ma sì bene come robba di Gioſeffo di Mirto. E ſe per tale ſi conſideri; chi è, che dirittamente ragionando, oſi ſottrarla alla giuridizione del Re? Se non è robba laica, ſarà certamente Eccleſiaſtica, che non v'ha mezzo. Or perche ſia Eccleſiaſtica, per comun ſentimento de' Canoniſti è di meſtieri, che per l'autorità del Veſcovo ſiaſi già dalla Chieſa acquiſtata. Ma ſe giacente ancora è l'eredità del Barone, e' non può dirſi in niun conto acquiſtata, e come tale robba laica, non Eccleſiaſtica, ſi de' fuor d' ogni dubbio reputare. Confermaſi queſto argomento per una Deciſione rapportata da Geronimo Palma. Aveva un teſtatore laſciata ſua robba per l'erezione d'una Cappella, ove ſi celebraſſero meſſe per l'anima ſua. Morto ch' e' ſi fu il teſtatore, comparve dinanzi a' laici Magiſtrati un cotal' huomo, e moſſe lite ſu l'eredità. L'Eſecutor teſtamentario diceva, che trattandoſi di Cappella, e di Meſſe, la cauſa era tutta pia, e per conſeguente alla Eccleſiaſtica giuridizione ſi apparteneva. Ma fu per voti di tutti deciſo il contrario per quella ragione, perche giacente era l'eredità, e come tale il defunto, che huomo laico era, nol futuro erede, rappreſentava (*bb*).

Fi-

(aa) *L. non minus 31. §. ult. de her. inſt., l. hereditas 34. de adq. rer. dom.*

(bb) *Lib. 2. Alleg. 171. Donec fundata fuerit iſta Cappellania, bona hereditatis noſtri teſtatoris debent cenſeri ejuſdem naturæ & qualitatis, cujus erat ipſe teſtator.* Et 173. *Hereditas dum jacet defuncti laicum repræſentat, & non perſonam heredis futuri.*

Finalmente qui non si tratta di un jus già acquistato, ma di un jus da acquistarsi: nel qual caso è dottrina dagli stessi Forensi, che la Regal giuridizione combattono, concordemente abbracciata, che possa il Principe ad altr'uso commutare i legati, e l'eredità, non ostante che a i legati, ed alla eredità sia chiamata la Chiesa. Mi basti la testimonianza di un sol forense, che scrisse in Roma, e fu poi Cardinale. Egli è 'l famoso Cardinal de Luca, il quale scrisse così (cc), *Et nihilominus etiam ubi agatur de Principe laico, ista ratio dubitandi cadere videtur in illis casibus, in quibus jus, vel dominium jam sit quæsitum Ecclesiæ, vel Ecclesiasticæ personæ, secus autem de jure quærendo.*

Ma siasi pure acquistata l' eredità del Barone, e sienvi messo ancora ad esecuzione le pie Opere, ch' egli ha prescritte, apparterrà forse la commutazione di esse alla Ecclesiastica podestà? No certamente. L' erede del primo grado non è la Chiesa, ma un Collegio di Scuole, vale a dire, coloro, che vi convengono per cagion di studio, come insegna lo StocKmannio (*dd*). L'erede del secondo grado è il Monte, vale a dire, i poveri. Or nè Chiesa sono gli studiosi giovani od i poveri, nè opere Ecclesiastiche sono, comecchè pie sieno, istruire la gioventù, e dar limosine a' poverelli, e per conseguenza i beni destinati a tal' uso Ecclesiastici beni non sono, e come tali alla giuridizione del Principe secolare soggiacciono.

(cc) *Loc. cit.*
(dd) *Decis. Brabant. 4.*

CAPO III.

Che convenga commutarsi la volontà del Baron di Mirto.

OR poiche ho io mostrato, potere il Principe la pia volontà del Baron di Mirto commutare, egli è necessario mostrare altresì, esser convenevole il commutarla. Le cause, onde possono i Sovrani commutare ad altr'uso le disposizioni de' testatori, sono due, o qualche necessità, o qualche pubblica utilità. Or chi è, che non avvisi, esser le Scuole necessarie non che utili alla Repubblica? Due sono i legami, che tengono gli huomini stretti in società, la Religione, e la Filosofia: la Religione, che d'un certo amor santo, e d'un certo sacro timore riempie gli animi umani dopo la contaminata natura aspri e feroci, ed atti li rende a viver vita costumata e civile: la Filosofia, che procaccia i comodi necessarj alla vita per quelle oneste Arti, che dal suo seno, come da fonte, derivano. Or la Religione, e la Filosofia nelle Regie scuole s'insegnano a comune utilità, ond'è che sieno quelle de le Città, e degl'Imperj conservatrici. Di qui fu, che le più culte nazioni a gloria si recarono d' intendere con molta cura all' ingrandimento delle lettere. Di qui fu, che i buoni Principi dopo il rovinoso inondamento de' Barbari, per cui la Greca e la Romana Sapienza fu presso a smarrire all' intutto, si studiaron sempre di ristorarle, e rabbellirle, sintantoche si videro finalmente alla primiera dignità ritornate. Di qui fu, che gli Re, e gl' Imperadori si mostraron solleciti, perche i letterati huomini si vedessero stare in città con onorevolezza e decoro:e di qui fu ancora, che l'ottimo Principe CARLO DI BORBONE amabilissimo nostro Re in mezzo a l' ire di fiera guerra, nel qual tempo le belle arti d'

inge-

ingegno si son vedute tacere, ebbe volto l'animo ad ornare le pubbliche scuole, ed i pubblici Professori.

Ma v'è già in Napoli (dirà per ventura taluno) una Università di Studj: nè pare giusto, che i beni lasciati o per l'erezione d'un nuovo Collegio, o per la distribuzion di limosine, si diano all' Università. Or vediamo, se ciò sia giusto. Io non credo, che possa chichessia riprendere un qualche Principe, che la volontà d' un testatore commuti, dove ha quegli nel commutarla usata quella prudenza, che usò già il savissimo Imperador Pio. Stimò egli cosa convenevole e giusta, che s'impiegasse al ristoramento delle antiche opere il danaro dal testator lasciato per l'erezion d' una nuova: e la ragione, che 'l mosse a stimar così, e' si fu questa, perche era la Città provveduta a bastanza di quella spezie d' Opere, di cui voleva il testatore che fosse la nuova, *Pecuniam, quæ in opera nova legata est, potius in tutelam eorum operum, quæ sunt, convertendam, quam ad inchoandum opus erogandam, D. Pius rescripsit, scilicet SI SATIS OPERVM CIVITAS HABEAT* (a). Or chi non vede, che v' ha de' molti Collegi de' Padri Gesuiti, e de' molti Monti nel nostro Paese: ma vi è per contrario una Università manchevole di molto? Io non intendo parlare della tenuità degli stipendj de' Professori, poich' eglino hanno ben' donde consolare le oneste fatiche loro, sol che si ricordino, che fin dal cominciamento del nuovo felicissimo Regno si compiacque la Maestà del Re di degnare un dotto Professore di più ragguardevole grado, e sol che riguardino il non men savio, che santo huomo D. Ferdinando d'Ambrosio, promosso, non ha guari, per la benignità del Re dalla Cattedra alla Toga. Io parlo della pubblica utilità, che ora dalle pubbliche Scuole interamente

(a) *L. 7. de oper. publ.*

mente non si ricava. La nostra Città non ha che una sola pubblica Biblioteca, la quale, siccome ognun sa, non è di tutti que' libri fornita, che potrebbono bisognare: e saria non solo d'ornamento alla Università, ma di publico comodo farvi un' acconcia Biblioteca, ove i giovani avesser' agio di legger que' libri, che per iscarsezza di danaro non possono avere. Manca la Scuola della Farmaceutica cotanto utile alla salute de' Cittadini: la Scuola di Geometria pratica, di Architettura Civile e Militare: studj necessarj, e che da i giovani comodamente non si possono fare altrove: la Scuola della lingua Ebraica giovevolissima per gli Studj Ecclesiastici, la quale non si professa che in qualche privato Seminario, dove non è conceduto entrare ad altrui. Oltreacciò perche manca il danaro, non abbiamo Giardino d'erbe per agevolare lo studio della Botanica, non si fanno Anatomiche Sezioni, nè si fanno quegli Scolastici Esercizj, che per la utilità della gioventù son prescritti nella Prammatica *de regimine studiorum*. Or se cal'uso si facesse della eredità del Baron di Mirto, non si renderebbe migliore la sua volontà? Che se egli Scuole prescrive nella istituzion dell' erede, e limosine nella sustituzione, commutandosi la sua volontà a quell'uso, che ho proposto, e nuove scuole si aprirebbero, e si farebber limosine ancora a' poveri giovanetti, che senza molto danaro non potrebbero di quelle arti, che nell' Università non si professano, farsi altrove istruire. E poi chi non sa, che in ogni ben' ordinata Città si sono sempre gli Studj a tutte le altre pie opere preferiti? Basta solamente riflettere, che dove ha luogo la legge dell'amortizzazione, si sono sempre tolte fuori del numero de i Collegj le Scuole, per testimonianza di Giovanni Molano (b). Il Senato di Pari-

(b) *De piis test. c.* 35. Id non trahendum esse in præjudicium contra collegia studiorum, & similes quascumque cau-

Parigi, ſiccome ſi è detto innanzi, commutò in iſcuola di Farmaceutica l'opera di un' Oſpedale, e'l Gran Duca di Toſcana un Moniſtero in Collegio di Studj. E'l medeſimo teſtatore ha prepoſte le ſcuole alle limoſine, avendo nel primo grado ingiunte ſcuole, e limoſine nel ſecondo.

Che ſe poi voglia dirmi taluno, che dovendoſi commutare la volontà del Barone, coſa più convenevole faria commutarla a benefizio de' Nipoti, a cui non è rimaſo dalle antiche robbe quanto baſti loro a vivere con quella convenevolezza, che dicevole ſarebbe alla lor condizione; io gli riſpondo, che coſa degna del Regal'animo ſarebbe ſovvenire a' Nipoti, la cauſa de' quali è più pia, che ogni altra: nè i Profeſſori de' Regj Studj an mai avuto sì crudele penſiero, che aveſſero a reſtare i Nipoti del Barone ſpogliati in tutto del ricco patrimonio del Zio. Ma dico però, che potrebbe con qualche porzion della robba darſi loro largo ſoccorſo, e provvederſi ancora a' publici comodi della ſtudioſa gioventù. E poi commutandoſi la volontà del Barone ſolo a prò de' Nipoti, ſi commuterebbe la ſuſtanza della volontà: dove commutandoſi a beneficio de' Regj Studj, la commutazione faria, per così dire, *materiale*, poiche ſcuole, e limoſine ſi farebbero: lo che ha avuto in animo il teſtatore.

Or ſe può il Re commutare le volontà de i defunti, ſe può com-

---

cauſas tenuiter dotatas, ideoque his abſque omni moleſtia, & ſordide quæſtu conſenſum potius offerendum eſſe, quam ſupplicantibus annuendum. Meminerint, hujuſmodi ſacra loca (quod etiam Symmachus profanus Scriptor agnovit) rempublicam non lædere, ſed ſtabilire. Hujuſcemodi locorum alumnos imperium cœleſtibus fulcire præſidiis, armis, & aquilis amicas applicare virtutes, pro omnibus efficacia vota ſuſcipere.

commutare le pie disposizioni, se tanta gloria a lui, tanto ornamento alle lettere, tanta utilitade alla Città ed al Regno dalla commutazione della volontà del Baron di Mirto diriva: se Voi, Sapientissimo Presidente, e Voi, amplissimi Senatori, siete in sì alto grado allogati per quelle Arti, che nella Universitù giovanetti apparaste: se tanta cura prende delle oneste discipline il magnanimo nostro Re: se ad imitazion del lor Principe tanta sollecitudine per le Scienze e per gli Scienziati huomini anno i Supremi Ministri, chi sarà de' Professori, che non debba sperare, che abbiano a riuscire a bene le nostre preghiere?

Molte altre acconce considerazioni si sono omesse, perchè lodevolmente si son proposte dall' avvedutissimo Avvocato D. Niccolò Picardi nella dottissima Scrittura da lui fatta su lo stesso argomento, che ho io pertrattato.

VA1
154626